



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 27/05/2004

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2004, n. 1

Agenzie di Viaggio e Turismo - LL.RR. n. 8/1996 e n. 10/1998 - Apertura di filiali e succursali - Direttive.

Nella nostra Regione, com'è noto, le attività di Agenzie di Viaggio e Turismo sono disciplinate dalla L.R. 14.06.1996 n. 8 modificata ed integrata dalla L.R. 03.03.1998 n. 10 e dall'art. 30 della L.R. 05.12.2001 n. 32. La normativa sopra richiamata non detta precisi riferimenti in materia di apertura di filiali e succursali di Agenzie di Viaggio e Turismo. Le relative disposizioni di carattere tributario sono contenute nella L. R. 04.12.2001 n. 31.

Il Settore Turismo, alla luce dell'art. 11 (Mutamenti dell'agenzia) della richiamata L.R. n. 8/1996 e successive modifiche ed integrazioni: "Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge, salvo i casi di trasferimento di sede nello stesso Comune e/o di sostituzione del direttore tecnico, che comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione a cura dell'Assessore al Turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta Regione. ... omissis" ed in analogia con altre Regioni, ha da sempre ritenuto che per l'apertura delle suddette filiali e succursali si dovesse acquisire autonoma autorizzazione, come per l'apertura di una nuova Agenzia di Viaggio e Turismo.

Della materia è stata interessata la Corte Costituzionale che con sentenza n.362/1998 ha dichiarato l'incostituzionalità di una serie di disposizioni legislative, relative alle Agenzie di Viaggio e Turismo, della Regione Lombardia e successivamente, con sentenza n.54/2001, confermando il suo precedente orientamento, ha dichiarato l'incostituzionalità di un articolo di legge della Regione Sardegna nella parte in cui subordinava l'apertura di succursali e/o filiali di Agenzie di Viaggio e Turismo al conseguimento di autorizzazione regionale.

I principi desumibili dalle richiamate sentenze possono riassumersi come segue:

? l'autorizzazione all'esercizio delle attività di produzione e di intermediazione nei servizi turistici non può riguardare le filiali o le sedi secondarie che l'imprenditore abbia istituito o intenda istituire, ma l'impresa come entità unitaria. Le Regioni non possono subordinare ad autorizzazione l'apertura di semplici filiali perchè l'art. 120 della Costituzione impedisce loro di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali. In base all'art. 41 della Costituzione l'impresa è anche libera di estendere la sua attività oltre i limiti territoriali in cui è sorta, in altre Regioni. Inoltre, alla luce dello stesso principio che vede l'Agenzia di Viaggio e Turismo come impresa, entità unitaria qualunque ne sia l'articolazione sul territorio, l'impresa medesima non può essere gravata da vincoli organizzativi quale sarebbe l'onere di assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria o quello del pagamento della tassa di concessione regionale per ciascuna filiale.

I suddetti principi hanno valenza di carattere generale e non possono non avere ricadute anche sulla legislazione Pugliese come in quella delle altre Regioni italiane.

Diventa problematico, infatti, per le imprese che operano, molte volte, in più Regioni, il riferimento a

normative diverse.

Come problematico è per gli organismi regionali preposti alla vigilanza ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di accertata violazione, applicare disposizioni che, pur non cassate esplicitamente dalla Corte Costituzionale, risultano del tutto analoghe a quelle cui le suddette sentenze sono riferite ed in palese contrasto con i principi enunciati dalle sentenze medesime.

In attesa dell'approvazione di una nuova legge regionale di disciplina delle attività di Agenzie di Viaggio e Turismo, formulata tenendo conto anche dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con le citate sentenze, si ritiene di dover fornire delle indicazioni sia alle imprese sia al Settore Turismo allo scopo, anche, di spegnere un contenzioso inutile che vede soccombente la Regione essendo basato sull'applicazione di disposizioni il cui tenore è già stato dichiarato incostituzionale (Ordinanze T.A.R. Puglia n. 918/2001 e n. 919/2001).

Nel presupposto che la richiamata normativa regionale sia costituzionalmente corretta, secondo il principio di conservazione della norma, se ne deve dedurre che, contrariamente alla prassi amministrativa fin'ora seguita, la stessa può trovare un'applicazione che non contrasta con le sentenze sopra richiamate della Corte Costituzionale:

Va fatta anzitutto una distinzione tra filiali e succursali a gestione diretta e filiali e succursali a gestione autonoma, potendo trovare applicazione la prassi fin'ora seguita solo nel caso di filiali e succursali a gestione autonoma. Si ritiene, invece, che per quelle a gestione diretta debba valere il criterio che l'autorizzazione è unica per l'Agenzia di Viaggio e si riferisce anche alle filiali o succursali di questo tipo. Ancor meno può prevedersi una distinta autorizzazione per i servizi di assistenza tecnica svolta dalle Agenzie di Viaggio e Turismo presso i propri clienti con o senza l'uso di attrezzature e personale apposito, comunemente detti "in plane. In tale caso, infatti, è del tutto evidente l'unitarietà dell'impresa, di cui l'in plant costituisce una modalità di organizzazione del servizio, che viene gestito direttamente dall'Agenzia sotto ogni profilo, in un rapporto contrattuale diretto con il cliente.

Posto quanto sopra, nelle more dell'emanazione di una nuova legge regionale in materia, per l'apertura di succursali o filiali di Agenzie di Viaggio e Turismo, potranno seguirsi le seguenti procedure:

? Per le filiali o succursali a gestione diretta, anche nel caso in cui la sede principale si trovi in altra Regione, la regolare autorizzazione già ottenuta dalle Agenzie di Viaggio e Turismo cui fanno capo, si intende anche ad esse riferite.

Per la loro apertura l'Agenzia deve dichiarare l'inizio di attività trasmettendo la comunicazione alla Regione Puglia - Assessorato al Turismo, al Comune in cui opera la nuova filiale o succursale e, nel caso di Agenzia di altra Regione, anche all'Amministrazione che ne ha rilasciato l'autorizzazione.

Alla dichiarazione deve essere allegata: una relazione tecnica-descrittiva della sede, una planimetria quotata dei locali dalla quale risulti l'indipendenza degli stessi da altri ambienti commerciali e la disponibilità di adeguati servizi igienico-sanitari, l'autocertificazione circa la disponibilità dei locali, deposito cauzionale o polizza fidejussoria (art. 6 della L.R. n. 8/1996) e polizza di garanzia assicurativa (art. 7 della L.R. n. 8/1996) adeguati alla nuova dimensione e strutturazione dell'impresa secondo i massimali della richiamata normativa regionale.

Le Agenzie di Viaggio e Turismo aventi sede principali nella Regione Puglia, fermo restando il criterio dell'unicità dell'autorizzazione, per l'apertura di loro filiali o succursali dovranno adeguare il versamento della tassa di concessione nella misura di cui alla lett. 9 della tariffa n. 9 (relativa alla licenza per aprire e condurre Agenzie di Viaggio) della L.R. n. 31/2001.

? Per le filiali o succursali a gestione autonoma (facenti capo, cioè a un'impresa distinta da quella titolare dell'autorizzazione d'Agenzia), la loro apertura è soggetta al rilascio di una distinta autorizzazione, come per l'apertura di una nuova Agenzia di Viaggio e Turismo, secondo le procedure della richiamata L.R. n. 8/1996 e successive modifiche ed integrazioni, compreso la nomina di un direttore tecnico.

? Per i servizi in plant l'Agenzia farà una comunicazione indicando le caratteristiche del servizio e il cliente presso il quale viene espletato.

Tale comunicazione sarà trasmessa all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione all'Agenzia ed al Comune in cui il servizio in plant viene svolto.

Su richiesta degli interessati al competente Settore dell'Assessorato Regionale al Turismo, le filiali o succursali di Agenzie di Viaggio e Turismo fin'ora autorizzate potranno essere trasformate in sede principale di Agenzia dimostrandone il carattere di impresa autonoma, ovvero perdere il carattere di autonomia attraverso la restituzione dell'originale dell'autorizzazione. In tale secondo caso, alla richiesta dovrà anche essere allegata la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta cessazione del carattere autonomo di Agenzia di Viaggio e Turismo. Il competente Settore Regionale provvederà alla revoca dell'autorizzazione e, nei termini di legge, allo svincolo del relativo deposito cauzionale. La tassa regionale, annuale di concessione, non sarà dovuta nel caso di avvenuta restituzione dell'autorizzazione e conseguente sua revoca, a partire dall'anno solare successivo a quello del provvedimento di revoca.

L'Assessore al Turismo Il Presidente della
Marcello Rollo Giunta Regionale
On. Raffaele Fitto
